

Decreto 5 luglio 2005

(Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17/09/2005)

Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto la legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri Enti pubblici,

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 30, commi 4 e 6, del citato decreto legislativo 22 del 1997 che prevede l'obbligo dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale è stato adottato il regolamento, delle modalità organizzative e di funzionamento del citato Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera i), del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale istituisce la categoria 9: "bonifica dei siti";

Visto, altresì, l'articolo 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

Considerato che, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, è necessario garantire un'adeguata copertura finanziaria ai rischi connessi all'attività di bonifica dei siti;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 10, comma 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 dicembre 1999, n. 471, con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo di bonifica è fissata l'entità delle garanzie finanziarie per ogni singolo intervento, in misura non inferiore al 20% del costo stimato dell'intervento, che devono essere versate a favore della regione, per la corretta esecuzione ed il completamento dell'intervento;

Considerato che non è opportuno duplicare le garanzie di cui al comma precedente;

Ravvisata l'opportunità di differenziare gli importi delle garanzie finanziarie in funzione delle classi di iscrizione individuate all'articolo 9, comma 4, del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406;

DECRETA

Articolo 1

(Garanzia finanziaria)

1. L'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in dipendenza dell'attività svolta.

Articolo 2

(Durata e modalità)

1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo e deve essere conforme allo schema allegato al presente decreto sotto la lettera "A".

2. La competente Sezione regionale dell'Albo provvederà a comunicare tempestivamente e contestualmente al fidejussore ed al Ministero dell'ambiente ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dell'impresa dall'Albo nonché, qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 1, ad escutere la garanzia finanziaria con le modalità previste dal citato schema allegato sotto la lettera "A".

Articolo 3

(Ammontare della garanzia)

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, in base alle classi d'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 9, comma 4, del D.M. 28 aprile 1998, n.406, l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:

Classe	Importo
classe a)	€ 1.000.000
classe b)	€ 500.000
classe c)	€ 250.000
classe d)	€ 90.000
classe e)	€ 30.000

2. Il mutamento di classe comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui al comma 1.

Articolo 4

(Registrazione EMAS)

1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE e successive modificazioni ed integrazioni si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente articolo.

Articolo 5

(Obbligo di iscrizione)

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del Decreto legislativo n. 22 del 1997, tutte le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti sono tenute ad iscriversi all'Albo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e delle delibere del Comitato Nazionale dell'Albo riguardanti i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro delle attività produttive

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

**FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE
CHE EFFETTUANO L'ATTIVITA' DI BONIFICA DEI SITI**

PREMESSO

1- che l'Impresa (Ditta)....., con sede in.....,
codice fiscale n..... intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di bonifica dei siti nell'ambito della classe...., di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente

2- che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi dell'art.18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza della attività svolta;

CIO' PREMESSO

La Società..... abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1992, n. 348, con sede in, codice fiscale n.....alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile,

si costituisce fideiussore dell'impresa

..... e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro.....(euro.....), secondo quanto previsto per la categoria....., classe....., di appartenenza della impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente, a garanzia delle somme dovute per :

- a) operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti;
- b) bonifica;
- c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza;
- d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art.18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di bonifica dei siti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA' E IL MINISTERO

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - La Società garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art.18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di bonifica dei siti di cui in premessa.

Art. 2 - Efficacia della garanzia - La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla Società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

Art. 3 - Durata della fideiussione - La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'articolo 2.

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora la presente fideiussione non venga restituita alla Società stessa.

Art. 4 - Facoltà di recesso - La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente articolo 3.

Art. 5 - Pagamento del premio - Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Art. 6- Avviso di sinistro - Pagamento - Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo - con richiesta motivata inviata anche all'impresa - inviterà la Società a

versare al Ministero dell'ambiente la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

- a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;
- b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Società provvederà al pagamento a seguito di sentenza esecutiva.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'articolo 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 cod. civile.

Art. 8 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9 - Forma della comunicazione alla Società - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 10 - Foro competente - In caso di controversia tra la Società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. Civile.